

Opuscolo n. 03

Stampati

Valevole dal 1° gennaio 2008

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate come un **complemento** alle Istruzioni sull'IVA.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Competenze

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle operazioni effettuate sul territorio svizzero, così come sull'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), mentre per la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Di conseguenza, le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti per l'AFC.

Potete raggiungere la Divisione principale dell'IVA come segue:

per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna

per telefono: 031 322 21 11 (dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30)

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: mwst.webteam@estv.admin.ch
Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e (se disponibile) il vostro N.IVA!

Le pubblicazioni dell'AFC riguardanti l'IVA sono ottenibili:

- **di principio solo ancora in forma elettronica**

tramite internet: www.estv.admin.ch

- **in casi eccezionali in forma cartacea, con fatturazione**

In casi eccezionali potete ordinare, verso pagamento, gli stampati in forma cartacea.

L'ordinazione va trasmessa a:

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Distribuzione pubblicazioni
Stampati IVA
3003 Berna

Internet: www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm

Osservazioni preliminari importanti

La presente pubblicazione si fonda sull'opuscolo "Arti grafiche", edito nell'agosto 2000 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, valevole con l'introduzione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (1° gennaio 2001). La presente edizione comporta una struttura leggermente diversa rispetto a quella passata: l'ordine delle parti I e II è stato invertito per dar maggior risalto al trattamento fiscale degli stampati. Il trattamento fiscale dei libri contiene inoltre un capitolo dedicato ai libri per bambini.

Le modifiche intervenute nel frattempo in questo settore (legge sull'IVA, ordinanza relativa alla legge sull'IVA, modifiche e precisazioni della prassi) sono state riprese nella presente pubblicazione. Queste modifiche materiali sono ombreggiate in grigio (analogamente al presente testo). Perciò il contribuente e i suoi rappresentanti possono facilmente individuare i cambiamenti intervenuti dal 1° gennaio 2001 in poi.

Il testo rimanente ha subito soltanto piccoli adeguamenti redazionali e l'aggiornamento degli esempi. Tali adattamenti non comportano modifiche materiali e perciò non sono ombreggiati in grigio. Infine sono stati espressamente evidenziati i punti importanti e le particolarità.

Abbreviazioni

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
AFD	Amministrazione federale delle dogane
CC	Codice civile svizzero
cifra	cifra nel presente opuscolo
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LIVA	Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20)
nm.	numero marginale delle Istruzioni 2008 sull'IVA (fino alla pubblicazione delle Istruzioni 2008 i numeri marginali si riferiscono ancora alle Istruzioni 2001 sull'IVA)
OLIVA	Ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.201)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale

Valevole fino al
31 dicembre 2009

Indice delle materie		Pagina
	Scopo dell'opuscolo	7
Parte I	Trattamento fiscale degli stampati	7
1.	Principi per l'applicazione delle aliquote d'imposta	7
2.	Stampati a carattere pubblicitario	7
3.	Libri	8
3.1	Requisiti di forma per l'aliquota ridotta	8
3.2	Requisiti di contenuto per l'aliquota ridotta	9
3.3	Libri per l'infanzia	9
3.4	Libri e altri stampati all'aliquota ridotta	10
3.5	Libri e altri stampati all'aliquota normale	12
4.	Giornali e riviste	13
4.1	Giornali e riviste all'aliquota ridotta	13
4.2	Giornali e riviste all'aliquota normale	14
5.	Unione di materiale pubblicitario	15
6.	Lavori di rilegatura, cucitura e doratura	15
7.	Unità e pluralità di prestazioni	16
7.1	La singola prestazione	16
7.2	Pluralità di prestazioni	16
7.3	Unità di prestazioni	17
7.4	Prestazioni principali e accessorie	17
Parte II	Settore degli stampati in generale	19
8.	Operazioni imponibili	19
8.1	Inserzioni	19
8.2	Materiale riciclabile	19
8.3	Lavori d'imballaggio e di spedizione	19
8.4	Imballaggi	20
8.5	Porto e costi di trasporto	20
8.6	Deposito	20
8.7	Telechiosco	21
8.8	Prestazioni di mediazione	21
8.9	Operazioni di compensazione	21
8.10	Assicurazioni	22
8.11	Arnesi speciali	22
8.12	Altre prestazioni imponibili all'aliquota normale	23
9.	Abbonamenti a giornali e riviste	23
9.1	Nascita del credito fiscale e sistema di rendiconto IVA	23
9.2	Cambiamento temporaneo d'indirizzo e sospensione provvisoria dell'abbonamento	24
9.3	Azioni promozionali per i lettori	24
9.3.1	Prestazione indipendente ottenuta senza controprestazione supplementare	24
9.3.2	Prestazioni indipendenti con ribasso promozionale	26
10.	Operazioni escluse dall'IVA	27
11.	Informazioni generali sull'IVA	27
11.1	Nascita del credito fiscale e sistema di rendiconto	27

11.2	Esportazione di beni e prestazioni di servizi eseguite all'estero	28
11.3	Differenza fra la controprestazione pagata e l'importo fatturato (diminuzione della controprestazione) e rimborso della controprestazione. .	28
11.4	Consumo proprio.	28
11.5	Aliquote saldo	29

Valevole fino al
31 dicembre 2009

Scopo dell'opuscolo

La presente pubblicazione si indirizza ai prestatori attivi nel settore degli stampati e informa, in particolare, sulla corretta applicazione delle aliquote d'imposta ai diversi stampati. Inoltre, tratta talune particolarità specifiche del settore. Il presente opuscolo intende agevolare i contribuenti del settore degli stampati nonché i loro rappresentanti nell'adempimento dei loro obblighi e nell'esercizio dei loro diritti in relazione all'IVA.

Gli stampati sono di principio imponibili all'aliquota normale. Tuttavia, a determinate condizioni è applicabile l'aliquota ridotta. La ripartizione delle cifre d'affari fra aliquota ridotta e aliquota normale può verificarsi non soltanto presso i tipografi, bensì anche presso agenzie pubblicitarie, grafici, litografi, produttori di composizioni, legatorie ecc.

Parte I **Trattamento fiscale degli stampati**

1. **Principi per l'applicazione delle aliquote d'imposta**

Secondo l'articolo 36 capoverso 1 lettera a numero 9 LIVA le forniture di beni e il consumo proprio riguardanti giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere pubblicitario (☞ cifra 2) sono imponibili all'aliquota ridotta.

Le pubblicazioni (libri, dizionari, enciclopedie, periodici e altri testi) registrate su supporti di dati elettronici analogici o digitali, come ad esempio nastri magnetici, microschede, dischetti, CD-ROM, non sono considerate stampati ai sensi dell'articolo 36 capoverso 1 lettera a numero 9 LIVA. Lo stesso vale per le pubblicazioni elettroniche offerte tramite internet o sistemi d'informazione analoghi. Tali prestazioni sono imponibili all'aliquota normale.¹

2. **Stampati a carattere pubblicitario**

Uno stampato ha carattere pubblicitario quando il suo contenuto è destinato a propagandare un'attività commerciale dell'editore o dei terzi che lo sostengono (art. 34 OLIVA).

Uno stampato ha carattere pubblicitario quando **l'editore o un terzo che lo sostiene**

- esercita in modo preponderante un'attività commerciale diversa da quella dell'editore dello stampato in questione e
- la parte pubblicitaria per la citata attività commerciale prevale nettamente sulla parte redazionale neutrale e/o sulla pubblicità per terzi indipendenti (inserzionisti estranei).

¹ Precisazione della prassi

Per terzi sostenuti dall'editore s'intende persone e aziende per le quali egli agisce o esercita un controllo oppure che sono a lui prossime (p. es. imprese appartenenti all'editore o che lo controllano, filiali).

Per **contenuto pubblicitario** s'intende non soltanto pubblicità e annunci (pubblicità diretta), ma anche articoli, notizie, disegni e illustrazioni aventi carattere pubblicitario redazionale, ossia che ricalcano forme giornalistiche (pubbliredazionali, comunicati pubblicitari) che contribuiscono al promovimento di beni e servizi dell'editore o dei terzi che lo sostengono (pubblicità indiretta).

Uno stampato **propaga chiaramente** un'attività commerciale se il contenuto pubblicitario così come descritto sopra supera il 50 % della superficie totale.

Gli stampati destinati a scopi pubblicitari sono imponibili all'aliquota normale.²

3. Libri

Secondo l'articolo 32 OLIVA sono considerati libri gli stampati che adempiono le seguenti condizioni:

- hanno un contenuto religioso, letterario, artistico, ricreativo, educativo, istruttivo, informativo, tecnico o scientifico; non possono tuttavia avere carattere pubblicitario;
- hanno forma di libri, opuscoli o fogli scolti;
- hanno almeno 16 pagine, tranne i libri per l'infanzia, le partiture musicali stampate e le parti di stampati a fogli scolti.

L'aliquota ridotta si applica alle forniture e alle importazioni di libri che corrispondono a questa definizione, così come ai lavori che contribuiscono alla fabbricazione di libri (cucitura, rilegatura, doratura; ☞ cifra 6).



Non si considerano libri le opere stampate (anche se rilegate con filo metallico, cartonate o rilegate), destinate a essere completate con iscrizioni, ad eccezione di taluni libri per bambini (☞ cifra 3.3) nonché di taluni manuali scolastici e d'insegnamento (☞ cifra 3.4).³

3.1 Requisiti di forma per l'aliquota ridotta

Deve trattarsi di uno stampato pubblicato con un titolo, sotto forma di libro, opuscolo o fogli scolti, e composto di almeno 16 pagine (inclusi la copertina e il risguardo). Il contenuto dello stampato può consistere in testi, caratteri alfabetici, cifre, segni, note musicali, illustrazioni, schizzi ecc.

² Precisazioni della prassi

³ Precisazioni della prassi

- La composizione di almeno 16 pagine non è un requisito per i libri per l'infanzia (☞ cifra 3.3), per le partiture musicali stampate nonché per i supplementi e gli aggiornamenti di stampati a fogli sciolti.
- Il termine "stampato" non contempla unicamente i metodi di stampa meccanici (p. es. tipografia, stampa offset) ma anche la fotocopia, la dattilografia o la riproduzione con procedure digitali (p. es. stampanti laser o a inchiostro).
- Gli opuscoli rilegati con filo metallico devono essere rilegati almeno una volta nella piega o due volte trasversalmente.
- Le opere a fogli sciolti sono considerate libri se sono composte da una copertina con legatura a vite, spirale o cucitura rapida e dai fogli sciolti da inserirvi. L'opera completa deve comprendere almeno 16 pagine⁴ e il titolo dell'opera deve figurare sulla copertina. La prima edizione di un'opera composta di fogli sciolti deve comprendere la copertina e la prima parte dell'opera. Le pubblicazioni devono avere una numerazione progressiva e sistematica o i fogli devono essere numerati. I complementi e gli aggiornamenti periodici di tali opere possono comprendere anche solo ulteriori parti a fogli sciolti (con o senza ulteriori copertine) oppure copertine a rilegatura e non devono più essere necessariamente composte di 16 pagine.

3.2 Requisiti di contenuto per l'aliquota ridotta

Lo stampato deve avere un contenuto religioso, letterario, artistico, ricreativo, educativo, istruttivo, informativo, tecnico o scientifico e non può avere carattere pubblicitario (☞ cifra 2).

3.3 Libri per l'infanzia⁵

Sono considerati libri per l'infanzia (☞ cifre 3.1 e 3.2) imponibili all'aliquota ridotta, ad esempio:

- i libri per l'infanzia, anche abbondantemente illustrati, redatti sotto forma di racconto continuo e decorati con immagini che illustrano determinati episodi;
- gli album o i libri illustrati destinati manifestamente a divertire i bambini o che servono nel procurare loro le basi dell'alfabeto o del vocabolario, a condizione che l'illustrazione costituisca l'attrattiva principale e il testo abbia unicamente una rilevanza secondaria;
- i quaderni d'esercizi che comprendono in prevalenza illustrazioni accompagnate da testi a carattere complementare e che servono ad esempio all'esercizio di scrittura;

4 Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2008

5 Precisazione della prassi

- i libri illustrati con immagini mobili o con immagini che si alzano in rilievo all'apertura del libro;
- i libri illustrati con immagini o modelli da ritagliare, sempre che le parti da ritagliare costituiscano unicamente un elemento secondario;



Se oltre la metà delle pagine (compresa la copertina) è destinata a essere ritagliata, in tutto o in parte, lo stampato non è considerato come libro per l'infanzia ma come giocattolo ed è imponibile all'aliquota normale, anche se il libro contiene una certa entità di testo.

- gli album da dipingere o colorare, composti principalmente di pagine, riunite in quaderni o libretti contenenti immagini con un contorno più o meno delimitato destinate a essere tracciate o colorate. A volte questi album contengono illustrazioni colorate e no che servono da modello o istruzione per guidare il lavoro del bambino. È irrilevante se questi album diventano inutilizzabili dopo il primo impiego;
- gli album contenenti i cosiddetti disegni invisibili, i cui contorni o colori appaiono mediante lo sfregamento con una matita o l'inumidimento con un pennello, come pure i libri che includono i colori necessari per dipingere, disposti su un supporto di carta a forma di tavolozza. È irrilevante se questi album diventano inutilizzabili dopo il primo impiego.

Questi libri per l'infanzia possono essere stampati su carta, tessuto o altri materiali.

Non sono considerati libri per l'infanzia, anche se sono destinati prevalentemente ai bambini, i libri da dipingere vuoti, quaderni, taccuini, diari, libri di giochi (p. es. cruciverba, sudoku, parole misteriose) e agende (anche se contengono testi, come poemi o proverbi, nonché illustrazioni).

Non si considerano libri per l'infanzia neppure le opere contenenti caselle predefinite per incollare immagini o figurine da collezione, anche se sono accompagnate da commenti. Questi stampati sono imponibili all'aliquota normale.

3.4

Libri e altri stampati all'aliquota ridotta

I libri e gli altri stampati sono imponibili all'aliquota ridotta se adempiono i requisiti di forma e contenuto (☞ cifre 3.1 e 3.2) e non presentano carattere pubblicitario (☞ cifra 2). Ne fanno parte ad esempio:

- opere letterarie, bibliografie, monografie, libri scolastici, enciclopedie, dizionari, atlanti, volumi fotografici, volumi con opere riprodotte, cataloghi di musei, cataloghi di esposizioni d'arte (purché lo scopo principale non sia la ven-

dità delle opere ivi descritte), dissertazioni, libri liturgici, libri di didattica musicale, libri di testo, partiture di opere musicali o libri di canto;

- pubblicazioni ufficiali, parlamentari o amministrative che le autorità come Confederazione, Cantoni o Comuni nonché organizzazioni internazionali indirizzano ai cittadini a titolo informativo o per una presa di posizione. Ne fanno ad esempio parte i messaggi, protocolli di trattative, atti normativi, testi in votazione, rapporti annuali, rapporti di gestione, conti consuntivi, conti preventivi e presentazioni, istruzioni per i nuovi residenti, istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni d'imposta, pubblicazioni commemorative;
- libri specializzati, come ad esempio manuali d'informatica, libri di fotografia, libri di cucina, istruzioni per lavori a maglia, per la pittura artistica e per il modellismo;
- istruzioni d'uso, di funzionamento e di montaggio;
- libri di scuola e testi che servono all'insegnamento (anche per corrispondenza, corsi, seminari), sia come manuali di corso sia come libri di lavoro o d'esercizio, anche se contengono spazi vuoti destinati ad iscrizioni;
- piani di studio di istituti d'insegnamento;
- almanacchi (calendari) in forma di libro contenenti principalmente articoli redazionali, come ad esempio l'Almanacco della gioventù o l'Almanacco della Croce Rossa;
- statuti, regolamenti e direttive;
- rapporti e rendiconti annuali, rapporti d'attività di seminari o congressi nonché pubblicazioni che appaiono in occasione di feste e giubilei;
- programmi di una manifestazione unica (p. es. culturale, sportiva, commerciale) con lo scopo di informare il pubblico sullo svolgimento dell'evento (p. es. piano orario, luogo, partecipanti), indipendentemente se nel programma è indicato o non è indicato il prezzo d'ingresso (☞ cifra 3.5, 4° trattato);⁶
- guide per campeggi, per viaggi, per il tempo libero, turistiche, culturali e gastronomiche;
- opuscoli con informazioni generali rilasciati da uffici del turismo ed enti turistici;⁷

6 Precisazione della prassi

7 Precisazione della prassi

- direttive sulla stima dei valori di beni, come ad esempio cataloghi filatelici e numismatici, tariffe Eurotax, nonché elenchi di stime dei titoli;
- basi di calcolo (tariffe) di associazioni nonché libri contenenti normative;
- elenchi, come ad esempio registri settoriali, elenchi degli indirizzi, elenchi degli abbonati al telefono, raccolte delle decisioni del Tribunale federale, cataloghi di biblioteche, orari ufficiali.

3.5 **Libri e altri stampati all'aliquota normale**

I libri e gli altri stampati sono imponibili all'aliquota normale se non adempiono i requisiti di forma e contenuto (☞ cifre 3.1 e 3.2) o se presentano carattere pubblicitario (☞ cifra 2). Ne fanno parte ad esempio:

- album che servono a contenere fotografie, francobolli ecc. (anche se contengono testi, come p. es. poemi o proverbi, nonché illustrazioni);
- stampati destinati prevalentemente a iscrizioni, che diventano inutilizzabili dopo il primo impiego. Ne fanno parte, ad esempio, registri e quaderni, libri contabili, giornali di giochi (p. es. cruciverba, sudoku, parole misteriose) e agende (anche se contengono testi, come poemi o proverbi, nonché illustrazioni);
- cataloghi e listini dei prezzi mediante i quali le imprese fanno propaganda per le loro prestazioni (☞ cifra 2), come ad esempio cataloghi di grandi magazzini, di vendite per corrispondenza e di vendite all'asta, prospetti di vacanze, di viaggi, di itinerari gastronomici e programmi dei corsi;
- programmi stagionali di spettacoli culturali e sportivi (☞ cifra 3.4, 10° trattino);
- raccolte di campioni e collezioni (p. es. tessuti, tappezzeria);
- planimetrie di un'opera (in piano) anche se sono destinate alla cucitura, cartonatura o rilegatura, come pure le relative copertine;
- manoscritti, anche se composti di almeno 16 pagine (p. es. opere dell'epoca precedente Gutenberg);
- stampati in forma di dépliant (ad es. con pieghe incrociate, a fisarmonica o a finestra) o di schedari;
- calendari da parete, a fogli staccabili o mobili (rivoltabili);
- carte geografiche, cartine di città ecc.



In caso di dubbio, lo stampato può essere inviato all'AFC per esame.

4.

Giornali e riviste

Sono considerati giornali o riviste secondo l'articolo 33 OLIVA gli stampati che:

- sono pubblicati almeno due volte all'anno;
- hanno un titolo invariato;
- presentano una numerazione progressiva;
- portano l'indicazione della data di pubblicazione (anche la semplice indicazione di un periodo dell'anno, p. es. estate 2007);
- contengono la periodicità di pubblicazione;
- servono all'informazione continua o a scopo di diletto.



Non sono considerati giornali o riviste gli stampati aventi caratteristiche pubblicitarie (☞ cifra 2).

I giornali e le riviste devono ricalcare esteriormente l'aspetto di questo tipo di stampati. A differenza dei libri, il numero di pagine non è determinante. Per contro, i giornali e le riviste non possono contenere prevalentemente spazi vuoti destinati a iscrizioni.

Uno stampato che non può essere qualificato come giornale o rivista (p. es. perché manca la data o l'indicazione della periodicità) può eventualmente adempiere i requisiti di un libro imponibile all'aliquota ridotta (☞ cifra 3).⁸

4.1

Giornali e riviste all'aliquota ridotta

I giornali e le riviste sono imponibili all'aliquota ridotta se adempiono i requisiti di forma e contenuto (☞ cifra 4) e non presentano carattere pubblicitario (☞ cifra 2). Ne fanno parte ad esempio:

- quotidiani e settimanali, pubblicati sotto forma di fogli sciolti o che sono brossurati;
- giornali e riviste illustrati, pubblicati nella stessa forma dei giornali o che sono rilegati;
- giornali e riviste di programmi radio-televisivi;
- riviste specializzate, come ad esempio per lavori a maglia, ricette di cucina e lavori manuali;

- riviste di moda;
- giornali e avvisi pubblicitari distribuiti gratuitamente, pubblicati da un editore neutrale allo scopo di diffondere informazioni e ragguagli come appaiono anche nella rubrica pubblicitaria dei giornali di cronaca;
- pubblicazioni dell'azienda destinate esclusivamente al personale;
- giornali e riviste con una parte redazionale per i membri di casse malati, associazioni, organizzazioni economiche e professionali, nonché di organizzazioni politiche, religiose e di utilità pubblica, la cui distribuzione avviene unicamente ai membri.

4.2 **Giornali e riviste all'aliquota normale**

I giornali e le riviste sono imponibili all'aliquota normale se non adempiono i requisiti di forma e contenuto (☞ cifra 4) e se presentano carattere pubblicitario (☞ cifra 2). Ne fanno parte ad esempio:

- giornali filatelici e numismatici di commercianti;
- bollettini borsistici di banche e altri istituti finanziari;
- riviste di giochi (p. es. cruciverba, sudoku, parole misteriose, enigmi e altri giochi di lettere e numeri);
- cataloghi e listini dei prezzi mediante i quali le imprese fanno propaganda per le loro prestazioni (☞ cifra 2), come ad esempio cataloghi di grandi magazzini, di vendite per corrispondenza e di vendite all'asta, prospetti di vacanze, di viaggi, di itinerari gastronomici e programmi dei corsi;
- programmi stagionali di spettacoli culturali e sportivi ecc.;
- giornali e altre pubblicazioni periodiche, editi da un'impresa commerciale e destinati alla sua clientela, contenenti informazioni concernenti i propri prodotti e prestazioni di servizi oppure prodotti o prestazioni di servizi di un'azienda terza che la sostiene (☞ cifra 2);
- riviste di club librari, CD, DVD e videoteche.



In caso di dubbio, lo stampato può essere inviato all'AFC per esame.

5. Unione di materiale pubblicitario

La semplice unione di materiale pubblicitario (p. es. allegati, campioni) negli stampati costituisce una fornitura imponibile all'aliquota normale.

Tuttavia, se l'unione di materiale pubblicitario è effettuata contemporaneamente al processo di fabbricazione dello stampato imponibile all'aliquota ridotta e la tipografia non la fattura quindi separatamente all'editore, la tipografia può imporre all'aliquota ridotta i costi per la fabbricazione e l'unione.

Dal canto suo, l'editore che fattura a un terzo la fornitura del materiale pubblicitario e i costi supplementari per l'unione nonché eventuali altre spese deve imporre la prestazione complessiva all'aliquota normale.

☞ Per ulteriori informazioni per i lavori di rilegatura, di cucitura o di incollatura vedi cifra 6.

L'IVA sull'importazione di materiale pubblicitario messo gratuitamente a disposizione da un'impresa estera è calcolata sul valore di mercato.

È considerato valore di mercato ciò che l'impresa estera dovrebbe pagare alla tipografia per la fabbricazione del materiale pubblicitario (ossia i costi di realizzazione, inclusi i costi dei lavori di preparazione come litografie, bozze, veste tipografica; supplemento ordinario previsto nel Paese di origine per gli utili e i costi generali nonché per le spese di trasporto e altre spese accessorie sino al primo luogo di destinazione in territorio svizzero).

Nella dichiarazione doganale deve essere menzionata come società importatrice l'impresa estera presso il destinatario svizzero (p. es. Stampini Sagl, Milano, per indirizzo Tipografia Stampa SA, Bellinzona). Il destinatario svizzero non è autorizzato a dedurre l'imposta precedente. In base all'articolo 90 capoverso 2 lettera b LIVA e, a determinate condizioni, l'impresa estera può richiedere il rimborso dell'IVA all'importazione (art. 28-31 OLIVA).

Se il materiale pubblicitario viene nuovamente esportato, vi è la possibilità di procedere all'importazione e alla riesportazione nell'ambito della procedura attiva di perfezionamento (☞ nm. 556 segg.). Questa procedura necessita di un'autorizzazione dell'AFD.

6. Lavori di rilegatura, cucitura e doratura

Lavori di rilegatura, cucitura e doratura sono imponibili all'aliquota ridotta nella misura in cui il prodotto fornito dal prestatore è uno stampato imponibile all'aliquota ridotta. È inoltre imponibile all'aliquota ridotta la rilegatura in un unico volume di giornali o riviste imponibili all'aliquota ridotta.

7. Unità e pluralità di prestazioni

(☞ nm. 357-366)

7.1 La singola prestazione

La singola prestazione imponibile soggiace all'IVA all'aliquota normale, all'aliquota ridotta oppure all'aliquota speciale.

7.2 Pluralità di prestazioni

Diverse prestazioni indipendenti dal profilo del diritto civile costituiscono di principio anche dal profilo fiscale dell'IVA una pluralità di prestazioni indipendenti, ossia hanno un proprio destino fiscale se non sussiste una stretta interdipendenza economica.

Le combinazioni o composizioni di beni e prestazioni di servizi imponibili (pacchetti di prestazioni), in cui diverse cose indipendenti sono riunite in un'entità a sé stante, sono considerate prestazioni separate. Le singole prestazioni sono fatturate separatamente e, in corrispondenza della loro natura, imposte all'aliquota normale, all'aliquota ridotta o all'aliquota speciale.

Esempio

Un editore vende un dizionario in forma stampata a un prezzo di 40 franchi e in forma elettronica come CD-ROM a un prezzo di 40 franchi. Ognuna delle due prestazioni va fatturata separatamente e imposta all'aliquota corrispondente.

Lo stesso editore propone pure un pacchetto globale che comprende sia il dizionario sia il CD-ROM al prezzo di 60 franchi. La riduzione di prezzo accordata grazie al pacchetto globale va suddivisa proporzionalmente fra le due prestazioni. In questo caso 30 franchi vanno fatturati e imposti all'aliquota ridotta e 30 franchi all'aliquota normale. L'aliquota ridotta è applicabile unicamente allo stampato.

A titolo semplificativo non è necessaria una fatturazione separata ed è ammessa l'imposizione all'aliquota ridotta della controprestazione complessiva, quando il valore dello stampato rappresenta almeno il 70 %⁹ della controprestazione globale.

La ripartizione fra le aliquote va comprovata mediante documentazione appropriata (calcolazioni).

L'aliquota ridotta è tuttavia sempre applicabile nella misura in cui lo stampato, allegato a un altro oggetto, è una **rivista** (☞ cifra 4).

7.3 Unità di prestazioni

Operazioni di diritto civile di per sé indipendenti possono essere giudicate dal profilo fiscale dell'IVA come un'unità di prestazioni se le stesse

- costituiscono un'unità dal profilo economico e
- costituiscono un tutto indivisibile.

La qualifica fiscale IVA di una totalità di prestazioni avviene in base alla prestazione che, da profilo economico, risulta essere predominante. A seguito della caratteristica generale dell'IVA quale imposta sul consumo, la valutazione va fatta innanzitutto dal punto di vista del consumatore secondo i criteri generali di vendita.¹⁰

Per i beni questa definizione si addice alle parti costitutive (art. 642 segg. CC). È parte costitutiva di una cosa tutto ciò che secondo il concetto usuale del luogo s'immedesima con essa e non ne può essere separato senza distruggerla, deteriorarla o alterarla. La parte costitutiva non è una cosa propriamente detta (bensì solo una parte di una cosa) e su di essa non è possibile far valere un diritto reale separato.

Esempio

Nella fabbricazione di un opuscolo rilegato con filo metallico, quest'ultimo è considerato parte costitutiva del prodotto.

Lo stesso vale per analogia per le prestazioni di servizi. Se la prestazione ha una struttura e un carattere globale, che sarebbero distrutti o alterati nel caso in cui singole prestazioni fossero sostituite da altre, vi è un'unità di prestazioni.

Non sono di per sé indizi sufficienti per l'unità di prestazioni:

- se esiste soltanto un contratto o una fattura (p. es. l'ordinazione di un libro e di un CD nella vendita per corrispondenza);
- se dev'essere versata una controprestazione globale.

Ciò che conta è l'unità della prestazione e non l'unità della controprestazione.

7.4 Prestazioni principali e accessorie

Le **prestazioni principali** sono ciò che il prestatore offre ai suoi clienti e il motivo per cui il destinatario di regola conclude il contratto. Dal punto di vista economico, le prestazioni principali hanno un'importanza **predominante** nei confronti delle altre prestazioni.

¹⁰ Precisazione della prassi

Le **prestazioni accessorie** dividono il destino fiscale della prestazione principale e sono prestazioni dipendenti dal profilo fiscale IVA. Si presuppone l'esistenza di una prestazione accessoria, se questa

- è marginale rispetto alla prestazione principale;
- è interdipendente con la prestazione principale;
- completa o perfeziona dal profilo economico la prestazione principale;
- è usualmente effettuata con la prestazione principale.

Esempi

prestazione principale:

- *libro per lavori manuali*
- *guida della città (libro)*
- *libro d'insegnamento*
- *programma informatico su CD-ROM*

prestazione accessoria:

- con *istruzioni e cartamodelli allegati*
- con *cartina della città allegata*
- con *CD-ROM contenente gli esercizi*
- con *manuale d'utilizzazione del programma*

valevole fino al 31 dicembre 2009

Parte II Settore degli stampati in generale

8. Operazioni imponibili

L'aliquota ridotta è applicabile unicamente agli stampati realizzati così come descritti nella prima parte. Le operazioni a monte (p. es. fornitura di fogli in piano, lavori di grafica, composizione, impaginazione, traduzione) sono imponibili all'aliquota normale. Talune forniture di beni e prestazioni di servizi che rappresentano una prestazione accessoria alla prestazione principale (fornitura di stampati) condividono il destino fiscale della prestazione principale.

8.1 Inserzioni

La vendita di spazi pubblicitari negli stampati vale prestazione di servizi (art. 7 LIVA) ed è imponibile all'aliquota normale (☞ nm. 166 segg).

Secondo l'articolo 14 capoverso 3 è considerato luogo di tale prestazione di servizi il luogo nel quale il destinatario ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa per i quali vengono effettuate le prestazioni, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale il destinatario svolge la sua attività.

Se è comprovato con documenti contabili e giustificativi che il luogo della prestazione di servizi è situato all'estero (ossia il contraente e destinatario della fattura ha la sua sede all'estero), le relative cifre d'affari non soggiacciono all'IVA.

8.2 Materiale riciclabile

Le cifre d'affari provenienti dalla vendita di materiale riciclabile (p. es. ritagli di carta, lastre per stampa offset, film, prodotti chimici e altri tipi di scarto) sono imponibili all'aliquota normale.

Lo stesso vale per analogia anche per vecchi esemplari di giornali, riviste e pubblicazioni destinati a essere eliminati.¹¹

8.3 Lavori d'imballaggio e di spedizione

I lavori d'imballaggio sono considerati forniture di beni ai sensi dell'articolo 6 LIVA.

Tutti i lavori d'imballaggio e di spedizione nonché la gestione degli indirizzi, comprese le mutazioni, effettuati per conto di terzi, sono considerati prestazioni imponibili all'aliquota normale (☞ nm. 47 e 173).

Tuttavia, se i lavori d'imballaggio, la gestione degli indirizzi, comprese le mutazioni, sono effettuati in relazione alla fornitura di stampati, la relativa controprestazione ricevuta va imposta alla stessa aliquota applicata alla controprestazione per gli stampati.

¹¹ Precisazioni della prassi

Le prestazioni supplementari (p. es. fatturazione, incasso, contabilità) effettuate in base agli indirizzi memorizzati sono imponibili all'aliquota normale.

8.4 **Imballaggi**

Gli imballaggi sono di principio imponibili all'aliquota normale.

La consegna di imballaggi è sempre una prestazione accessoria alla fornitura, se è abituale usare questi imballaggi per i beni in questione. È irrilevante se gli imballaggi sono utilizzabili una o più volte e se i loro costi sono inclusi nel prezzo o vengono fatturati separatamente (☞ nm. 350 segg.). Tali imballaggi sono imponibili alla stessa aliquota d'imposta della fornitura del bene che contengono.

Se l'imballaggio utilizzato per il bene è inconsueto o se non si tratta di un vero e proprio imballaggio (p. es. zainetto contenente un libro per bambini) vi è una pluralità di prestazioni indipendenti (☞ cifra 7.2).

8.5 **Porto e costi di trasporto**

I costi accessori fatturati al cliente (p. es. porto e costi di trasporto) fanno parte della controprestazione imponibile. Indipendentemente se sono o no fatturati separatamente al cliente, tali costi vanno imposti alla medesima aliquota d'imposta prevista per la prestazione eseguita (☞ nm. 62 segg., 230, 781 e 956 segg.).

In caso di forniture e di prestazioni di servizi, spedizione inclusa, le spese di porto fanno parte della controprestazione imponibile, indipendentemente dal fatto che la spedizione sia indirizzata al mandante o, su incarico di quest'ultimo, a un terzo. Se il prestatore utilizza la propria affrancatrice, le spese di affrancatura fatturate al mandante sottostanno pure all'aliquota d'imposta corrispondente.

Se il prestatore addebita le spese di porto sul conto del mandante, quest'ultimo risulta debitore nei confronti dell'impresa di trasporto (p. es. La Posta). L'impresa di trasporto fattura al mandante le spese di porto, ragion per cui esse non fanno parte della controprestazione determinante per il mandante. Si tratta di una prestazione effettuata in nome e per conto del rappresentato (art. 11 cpv. 1 LIVA).

☞ Per ulteriori informazioni in merito al trasporto di beni (in territorio svizzero e transfrontaliero) vedi opuscolo "Trasporti".

8.6 **Deposito**

Il deposito è una prestazione di servizi. Secondo l'articolo 14 capoverso 2 lettera c LIVA è considerato luogo della prestazione di servizi il luogo in cui il prestatore esegue l'attività di volta in volta effettivamente. Per deposito si intende ogni presa a carico di beni in custodia (p. es. in un locale o una piazza di deposito).

Ogni deposito di beni effettuato da un'impresa per conto di terzi a titolo oneroso in territorio svizzero è imponibile all'aliquota normale, indipendentemente dal tipo di bene depositato (☞ nm. 65 segg.).

Il deposito che non è effettuato da solo, ma in relazione a una fornitura o una prestazione di trasporto, è considerato come una prestazione accessoria subordinata. Il relativo importo fatturato, separatamente o no, va trattato fiscalmente al pari della controprestazione dovuta per la fornitura o il trasporto (☞ nm. 229).

8.7 Telechiosco

Se al lettore del giornale o della rivista si offre la possibilità di accedere a talune informazioni (p. es. previsioni del tempo) con il telefono (servizi a valore aggiunto dei numeri di chiamata 090X), gli importi accreditati all'editore dai gestori di reti vanno imposti all'aliquota normale come prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 LIVA. Tali prestazioni di servizi sono rette dal principio del luogo del destinatario (art. 14 cpv. 3 LIVA).

8.8 Prestazioni di mediazione

Chi esegue forniture o prestazioni di servizi espressamente in nome e per conto del rappresentato, di modo che l'operazione si svolge direttamente fra il rappresentato e il terzo, è considerato solo come mediatore (art. 11 cpv. 1 LIVA).

☞ Per ulteriori informazioni riguardo ai presupposti formali vedi nm. 192 segg.

L'esenzione dall'imposta delle prestazioni di mediazione non è retta dall'articolo 14 LIVA, bensì dalla disposizione speciale dell'articolo 19 capoverso 2 numero 8 LIVA. Ai fini dell'esenzione dall'imposta delle prestazioni di mediazione è quindi determinante che l'operazione oggetto di mediazione non soggiaccia all'imposta trattandosi di un'operazione esente dall'imposta in conformità dell'articolo 19 LIVA oppure di un'operazione effettuata esclusivamente all'estero.

Se il luogo dell'operazione oggetto della mediazione è situato in territorio svizzero, la provvigione d'intermediario è imponibile all'aliquota normale.



“L’intermediazione” di una relazione con i clienti, ossia l’acquisizione e l’apporto di clientela, non è considerata un’attività di mediazione, bensì una prestazione di servizi ai sensi di una messa a disposizione di informazioni (“finder’s fee”). Queste prestazioni di servizi sono rette dal principio del luogo del destinatario (art. 14 cpv. 3 LIVA).

8.9 Operazioni di compensazione

Quando forniture o prestazioni di servizi vengono compensate con altre forniture o prestazioni di servizi, entrambi i contraenti devono contabilizzare l'intero valore della propria fornitura o prestazione di servizi nonché l'intero valore della prestazione in contropartita e imporre all'aliquota corrispondente la totalità della prestazione eseguita alla controparte.

Se, ad esempio, un editore anziché versare una provvigione a un acquirettore di clienti gli consegna un bene o gli esegue una prestazione di servizi, si tratta di una prestazione nei confronti dell'acquirettore di clienti. La prestazione e la prestazione in contropartita vanno contabilizzate e imposte all'aliquota corrispondente.

Per evitare malintesi e un'imposizione scorretta è auspicabile emettere giustificativi separati, con le indicazioni menzionate nei nm. 759-764 (☞ nm. 788 segg.).

8.10 Assicurazioni

Il trattamento fiscale è spiegato nell'opuscolo "Assicurazioni"

8.11 Arnesi speciali

Gli arnesi speciali (cliché, fotolitografie, composizioni, arnesi per punzonare ecc.), che un contribuente acquista, fa fabbricare o fabbrica appositamente per l'esecuzione di un ordine di fabbricazione, sono considerati di principio parte della fornitura dei beni così fabbricati. È irrilevante se gli arnesi speciali sono fatturati separatamente all'acquirente o inclusi nel prezzo dei prodotti. Non è neppure determinante se gli arnesi speciali, dopo l'esecuzione dell'ordine di fabbricazione, vengono o non vengono consegnati al mandante o a un terzo da lui designato.

Se gli arnesi speciali sono importati dall'estero o esportati all'estero, l'importazione o l'esportazione deve poter essere debitamente comprovata mediante una decisione d'imposizione da parte dell'AFD, indipendentemente dal fatto che tali arnesi facciano o abbiano fatto parte della fornitura dei prodotti che hanno contribuito a fabbricare.

Se un arnese speciale è messo a disposizione gratuitamente da un mandante estero non contribuente a un fabbricante contribuente in territorio svizzero per la fabbricazione di beni in territorio svizzero in vista di una successiva esportazione, il fabbricante svizzero può, sulla base della decisione d'imposizione rilasciata dall'AFD, dedurre l'IVA all'importazione a titolo d'imposta precedente.

Il fabbricante svizzero che non riesporta l'arnese speciale bensì lo consegna al mandante estero (o su suo mandato a un terzo) in territorio svizzero, o che non è in grado di documentare a sufficienza la riesportazione, deve in seguito rettificare la deduzione dell'imposta precedente. Il fabbricante svizzero non deve invece effettuare alcuna rettifica della deduzione dell'imposta precedente se può provare in modo inequivocabile che l'arnese speciale è stato scartato o distrutto subito dopo l'adempimento del mandato oppure che viene utilizzato per mandati successivi.¹²

☞ Per ulteriori dettagli concernenti l'esportazione di arnesi speciali vedi nm. 41 segg.

8.12 Altre prestazioni imponibili all'aliquota normale

Sono imponibili all'aliquota normale in particolare:

- le forniture d'impaginazione, per esempio sotto forma di film stampato, lastra tipografica o tramite teletrasmissione di dati;
- le forniture di testi elaborati in base alle bozze (su carta o film), di materiale fotografico (per litografie, scansioni non finite nonché cliché di zinco, magnesio o gomma);
- la produzione di lavori d'impressione, per esempio da compositori di film, aziende litografiche, aziende produttrici di cliché, indipendentemente dalla categoria di acquirenti o del tipo di d stampato da realizzare;
- le prestazioni di grafici e agenti pubblicitari, ad esempio nell'ambito dell'editoria da ufficio (desktop publishing). Essi devono imporre all'aliquota normale le controprestazioni ricevute anche quando forniscono i risultati delle loro prestazioni, tramite teletrasmissione di dati, al cliente o, su suo mandato, a un istituto d'impressione;
- la concessione di accesso a internet o ad altre fonti d'informazione (p. es. giornali in linea);
- i lavori di traduzione e d'impaginazione;
- i diritti di licenza per la messa a disposizione di testi o fotografie (c. nm. 73 segg.);
- la fornitura di prodotti ausiliari utilizzati nelle tipografie, ad esempio fotolitografie, cliché.

9. Abbonamenti a giornali e riviste

9.1 Nascita del credito fiscale e sistema di rendiconto IVA

Il momento dell'imposizione degli abbonamenti dipende dal sistema di rendiconto. Il contribuente che allestisce il rendiconto secondo le controprestazioni convenute conformemente all'articolo 44 capoverso 1 LIVA deve imporre le sue forniture e prestazioni di servizi nel periodo di rendiconto in cui vengono emesse le fatture o fatture parziali.

Se il contribuente invia agli abbonati o ai futuri abbonati fatture o altri documenti di conteggio (p. es. offerte, rinnovi di abbonamenti con allegata la polizza di versamento), l'IVA è dovuta nel periodo di rendiconto in cui avviene la spedizione. È irrilevante se gli abbonamenti vengono registrati nel libro mastro o in una contabilità ausiliaria di gestione degli abbonamenti che permette di trasferire automaticamente nel libro mastro gli abbonamenti pagati.

Il contribuente che, in base alla sua organizzazione contabile, non è in grado di dichiarare la totalità della cifra d'affari secondo questo metodo, può procedere nel modo seguente:

Cifra d'affari totale secondo la contabilità (altre prestazioni convenute e abbonamenti pagati)

+ abbonamenti aperti alla fine del periodo di rendiconto IVA
 - abbonamenti aperti all'inizio del periodo di rendiconto IVA

Con questo procedimento si tiene in considerazione gli storni nella contabilità di gestione degli abbonamenti.¹³

Per contro, il contribuente che ha ottenuto dall'AFC l'autorizzazione ad allestire i rendiconti secondo le controprestazioni ricevute (art. 44 cpv. 4 LIVA) deve imporre le sue forniture e prestazioni di servizi nel periodo di rendiconto in cui incassa la controprestazione (☞ nm. 391-396).

9.2 Cambiamento temporaneo d'indirizzo e sospensione provvisoria dell'abbonamento¹⁴

I supplementi di prezzo fatturati a un abbonato (costi per il porto e costi amministrativi), per esempio per la spedizione di un giornale o di una rivista a un indirizzo provvisorio (vacanze, motivi professionali) o per la sospensione dell'abbonamento, vanno trattati fiscalmente come lo stampato.

9.3 Azioni promozionali per i lettori

Le azioni promozionali promosse da editori per fidelizzare i lettori o per acquisirne di nuovi, che prevedono la consegna di un bene o una prestazione di servizi in caso di sottoscrizione di un contratto, sono considerate prestazioni indipendenti (☞ nm. 359 e 360). Ogni prestazione è – fatto salvo quanto indicato alle cifre 9.3.1 e 9.3.2 – imponibile all'aliquota d'imposta corrispondente.

9.3.1 Prestazione indipendente ottenuta senza controprestazione supplementare

Se, alla sottoscrizione di un abbonamento a un giornale o a una rivista, il cliente riceve un'ulteriore prestazione senza pagare una controprestazione supplementare (p. es. uno zainetto o un biglietto per il cinema), non si è in presenza di una prestazione accessoria all'abbonamento, bensì di una combinazione di diverse prestazioni indipendenti.

Le combinazioni o composizioni di beni e prestazioni di servizi imponibili (pacchetti di prestazioni), in cui diverse cose indipendenti sono riunite in un'entità a sé stante, sono considerate prestazioni separate. Le singole prestazioni sono fat-

¹³ Precisazione della prassi

¹⁴ Precisazione della prassi

turate separatamente e, in corrispondenza della loro natura, imposte all'aliquota normale, all'aliquota ridotta o all'aliquota speciale.

A titolo semplificativo non è necessaria una fatturazione separata e la controprestazione complessiva può essere trattata fiscalmente come la prestazione predominante se, in base alla calcolazione interna, il valore di tale prestazione rappresenta **almeno il 70 %¹⁵** della controprestazione totale. In questo caso è possibile fatturare la combinazione a un prezzo forfettario e imporla all'aliquota applicabile alla prestazione predominante.

La ripartizione fra le aliquote va comprovata mediante documentazione appropriata (calcolazioni).

Se nessuna prestazione predomina in una combinazione di prestazioni, le diverse singole prestazioni vanno fatturate separatamente e imposte alle diverse aliquote d'imposta.

☞ Per ulteriori informazioni vedi nm. 357 segg.

Esempi

- *Un cliente riceve, alla sottoscrizione di un abbonamento a un giornale al prezzo di 260 franchi, uno zainetto del valore di 25 franchi senza dover pagare una controprestazione supplementare.*

Poiché il valore dello zainetto non rappresenta più del 30 % del prezzo, la controprestazione totale può essere imposta all'aliquota ridotta.

- *Un cliente riceve, alla sottoscrizione di un abbonamento annuale a una rivista al prezzo di 120 franchi, una serie di penne del valore di 40 franchi senza dover pagare una controprestazione supplementare.*

Ognuna delle prestazioni della combinazione va fatturata al prezzo di mercato e imposta all'aliquota d'imposta corrispondente in quanto il valore della serie di penne rappresenta più del 30 % dell'importo globale della fattura.

Questa semplificazione non è applicabile alla combinazione di beni e prestazioni di servizi che rientrano nelle prestazioni del settore alberghiero, già privilegiate fiscalmente (☞ nm. 131) o nelle prestazioni escluse dall'IVA (☞ nm. 580 segg.).

Tuttavia, se l'abbonamento a un giornale o a una rivista imponibile all'aliquota ridotta viene offerto in combinazione con una prestazione esclusa dall'IVA (p. es. biglietto per il cinema) o con una prestazione del settore alberghiero imponibile all'aliquota speciale (p. es. pernottamento in albergo), vale quanto segue:

Se la quota imponibile all'aliquota ridotta per l'abbonamento al giornale o alla rivista rappresenta **almeno il 90 %** della controprestazione totale, è possibile fatturare la combinazione in modo forfettario e imporla all'aliquota ridotta. Non sussiste però alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente sulle spese in relazione alle prestazioni escluse dall'IVA.

Per contro, se la quota della prestazione indipendente imponibile all'aliquota ridotta non è predominante, vale a dire è inferiore al 90 % della controprestazione totale, ogni singola prestazione va fatturata separatamente e imposta all'aliquota corrispondente.

Esempio

Alla sottoscrizione di un abbonamento annuale ad una rivista a un prezzo di 120 franchi il cliente riceve un biglietto per il cinema di un valore di 15 franchi senza dover pagare una controprestazione supplementare.

L'abbonamento e il biglietto per il cinema vanno fatturati separatamente. Una fatturazione forfettaria non è possibile in quanto non vi è alcuna singola prestazione che predomina o raggiunge il 90 % della controprestazione totale. 15 franchi sono esclusi dall'IVA senza diritto alla deduzione dell'imposta precedente. I restanti 105 franchi sono imponibili all'aliquota ridotta.

9.3.2 Prestazioni indipendenti con ribasso promozionale

Se, alla sottoscrizione di un abbonamento a un giornale o a una rivista, il cliente riceve un'ulteriore prestazione pagando una controprestazione supplementare (p. es. un biglietto per il cinema, un abbonamento a metà prezzo o un cellulare), si è pure in presenza di due prestazioni indipendenti.

Le singole prestazioni indipendenti vanno fatturate separatamente, in corrispondenza della loro natura, e imposte all'aliquota d'imposta corrispondente.

Il ribasso concesso in caso di combinazione di prestazioni va a carico dell'abbonamento alla rivista. Il valore da imporre per la prestazione indipendente offerta oltre all'abbonamento deve corrispondere almeno al prezzo di mercato. In assenza di indicazioni sul valore di mercato, vale, come base di calcolo, il prezzo d'acquisto più un supplemento del 10 %.

Esempi

Un cliente riceve, alla sottoscrizione di un abbonamento a una rivista a un prezzo di 120 franchi, dietro un supplemento di 5 franchi, un biglietto per il cinema del valore di 15 franchi.

L'abbonamento e il biglietto per il cinema vanno fatturati separatamente. 110 franchi sono imponibili all'aliquota ridotta (il ribasso concesso va a carico dell'abbonamento) e 15 franchi sono esclusi dall'IVA senza diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

- Un cliente riceve, alla sottoscrizione di un abbonamento a una rivista, un cellulare dietro versamento di una controprestazione supplementare.

L'offerta è la seguente:

Cellulare	fr. 350
Abbonamento alla rivista	<u>fr. 350</u>
Prezzo totale	fr. 700
Prezzo speciale	fr. 450
Risparmio	fr. 250

Le singole prestazioni indipendenti vanno fatturate separatamente, in corrispondenza della loro natura, e imposte all'aliquota d'imposta corrispondente: 350 franchi sono imponibili all'aliquota normale (cellulare), 100 franchi sono imponibili all'aliquota ridotta (abbonamento).

10. Operazioni escluse dall'IVA

Sono escluse dall'IVA le operazioni realizzate con le forniture di beni e le prestazioni di servizi enumerate esaustivamente nell'articolo 18 LIVA. Secondo l'articolo 17 LIVA queste operazioni non legittimano la deduzione dell'imposta precedente.

Secondo l'articolo 18 numero 16 LIVA sono escluse dall'IVA le prestazioni di servizi culturali e le forniture di opere d'arte da parte degli autori (p. es. scrittori, compositori, cineasti, pittori e scultori o liberi giornalisti) come pure le prestazioni di servizi degli editori e delle società di riscossione per la diffusione di queste opere.

☞ Per ulteriori informazioni vedi il nm. 625 e l'opuscolo "Cultura".

11. Informazioni generali sull'IVA

11.1 Nascita del credito fiscale e sistema di rendiconto

Il contribuente che allestisce i rendiconti secondo le **controprestazioni convenute** deve dichiarare le forniture e le prestazioni di servizi nel periodo di rendiconto in cui ha emesso la fattura o fattura parziale (art. 44 cpv. 1 LIVA).

La fattura deve essere emessa al più tardi entro tre mesi dopo l'esecuzione della fornitura o della prestazione di servizi (art. 43 cpv. 1 lett. a LIVA).

Il contribuente che riceve pagamenti anticipati o parziali senza emissione di fattura o con emissione tardiva della fattura deve imporli nel periodo di rendiconto in cui incassa la controprestazione (art. 43 cpv. 1 lett. a n. 2 e 3 LIVA).

Il contribuente che allestisce i rendiconti secondo le **controprestazioni ricevute** deve dichiarare le forniture e le prestazioni di servizi nel periodo di rendiconto in cui incassa la controprestazione; questo vale anche per i pagamenti anticipati (art. 43 cpv. 1 lett. b LIVA). L'allestimento del rendiconto secondo le controprestazioni ricevute presuppone un'autorizzazione da parte dell'AFC (art. 44 cpv. 4 LIVA).

11.2 **Esportazione di beni e prestazioni di servizi eseguite all'estero**

L'esportazione di beni comporta l'esenzione fiscale soltanto se è ufficialmente comprovata dall'autorità doganale. Il diritto all'esenzione per le prestazioni di servizi eseguite all'estero va comprovato con documenti contabili e giustificativi (art. 20 LIVA).

☞ Per ulteriori informazioni vedi i nm. 388 segg. e 530 segg.

☞ Per le informazioni concernenti l'invio di giornali e di riviste all'estero vedi il nm. 548.

11.3 **Differenza fra la controprestazione pagata e l'importo fatturato (diminuzione della controprestazione) e rimborso della controprestazione**

Se un destinatario della prestazione contribuente paga al prestatore un importo inferiore a quello fatturato, per esempio per sconti, ribassi o difetti della cosa, nel suo rendiconto IVA il prestatore può dedurre dalla sua cifra d'affari imponibile l'importo della diminuzione della controprestazione. D'altra parte il destinatario della prestazione deve ridurre in modo conforme la deduzione dell'imposta precedente nel rendiconto IVA del periodo in cui la diminuzione della controprestazione è subentrata.

Lo stesso vale se il prestatore rimborsa, in tutto o in parte, la controprestazione, per esempio in seguito ad abbuoni sulla cifra d'affari, a difetti della cosa, all'annullamento della fornitura, oppure se una fornitura o prestazione di servizi non è stata effettuata o lo è stata solo in parte (☞ nm. 854).

11.4 **Consumo proprio**

Vi è consumo proprio secondo l'articolo 9 capoverso 1 LIVA quando il contribuente preleva durevolmente o temporaneamente dalla sua impresa beni o loro parti costitutive che gli hanno dato diritto a una deduzione totale o parziale dell'imposta precedente, e quando:

- a) li utilizza per scopi estranei all'impresa, in particolare per il suo uso privato o per l'uso del suo personale;
- b) li utilizza per un'attività esclusa dall'IVA;
- c) li destina a uno scopo gratuito (fanno eccezione i regali sino a 300 franchi per destinatario e per anno e i campioni di merci per scopi dell'impresa), o
- d) sui quali egli ha ancora il potere di disporre al momento della fine dell'assoggettamento all'imposta.

In caso di prelievo durevole di beni mobili per il consumo proprio ai sensi dell'articolo 9 capoversi 1 o 3 LIVA oppure di cessazione dell'assoggettamento, l'IVA è calcolata secondo l'articolo 34 capoverso 1 LIVA:

- a) per i beni nuovi: sul prezzo d'acquisto di questi beni o delle loro parti costitutive;
 - b) per i beni utilizzati: sul valore di questi beni o delle loro componenti al momento del prelievo. Per stabilire detto valore si tiene conto di un ammortamento lineare di un quinto per ogni anno trascorso.
- ☞ Per ulteriori informazioni vedi il nm. 428 segg. e l'opuscolo "Consumo proprio".

11.5

Aliquote saldo

Le aziende con una cifra d'affari annua imponibile determinante fino a **3 milioni di franchi** e un debito fiscale netto non superiore a **60 000 franchi** hanno la possibilità di conteggiare l'imposta con il metodo delle aliquote saldo (art. 59 LIVA).

Nel rendiconto IVA le aliquote saldo vanno applicate alla stregua di moltiplicatori, ossia il totale di tutte le cifre d'affari imponibili inclusa l'IVA va dichiarato e, per il calcolo dell'IVA, moltiplicato con l'aliquote saldo. Per contro, nelle fatture ai clienti vanno indicate le aliquote d'imposta legali secondo l'articolo 36 LIVA applicabili alle corrispondenti prestazioni.

In caso di applicazione del metodo delle aliquote saldo l'IVA va conteggiata semestralmente.

Il rendiconto con le aliquote saldo presuppone un'autorizzazione da parte dell'AFC.

- ☞ Per ulteriori informazioni vedi il nm. 949 e l'opuscolo "Aliquote saldo".